

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – MERCATO LIBERO**Art. 1. Oggetto del Contratto**

Il presente Contratto ha per oggetto la somministrazione di energia elettrica da parte di Convenergy Srl ("Convenergy") al/ai punto/i di prelievo (POD) indicato/i dal Cliente nel Modulo di Richiesta di Fornitura secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta per la Somministrazione di Energia Elettrica, al Modulo di Richiesta di Fornitura ed al presente Contratto.

In caso di discordanza tra le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali e le disposizioni di cui all'Offerta per la Somministrazione di Energia Elettrica ed al Modulo di Richiesta di Fornitura, questi ultimi prevarranno.

Art. 2. Durata – Inizio della fornitura – Garanzie del Cliente

Il Contratto si conclude nel momento in cui Convenergy comunica al Cliente l'accettazione della Richiesta di Fornitura formulata con l'apposito Modulo. In caso di mancata accettazione da parte di Convenergy entro 30 giorni dal ricevimento del Modulo di Richiesta di Fornitura, la richiesta stessa si intende non accettata.

Il Contratto ha durata annuale a decorrere dall'inizio della fornitura.

La data di inizio della fornitura verrà comunicata per iscritto da Convenergy al Cliente secondo quanto previsto nell'Offerta per la Somministrazione di Gas Energia Elettrica.

Convenergy potrà non dare inizio alla fornitura nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedure esecutive o concorsuali ovvero risulti iscritto nel registro dei protesti e nel caso in cui risulti l'esistenza di una richiesta di indennizzo per morosità da parte di un precedente fornitore del Cliente ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito "ARERA") ARG/com 219/10.

Il Cliente garantisce che il/i Punto/i di Prelievo indicati nel Modulo di Richiesta di Fornitura sono collegati alla rete elettrica del distributore locale e che tale collegamento è adeguato a soddisfare i fabbisogni di energia elettrica.

Art. 3. Disdetta al precedente fornitore

Con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta di Fornitura il Cliente conferisce a Convenergy mandato di rappresentanza a titolo gratuito affinché proceda alla disdetta del contratto di somministrazione dal precedente fornitore ai sensi della delibera n. 144/07 dell'ARERA e successive modificazioni. Convenergy, salvo che il contratto con il precedente fornitore preveda l'invio della disdetta direttamente da parte del cliente, provvederà all'invio della disdetta al precedente fornitore una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente di cui all'art. 8, ove applicabile.

Art. 4. Mandati del Cliente

Con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta di Fornitura il Cliente conferisce a Convenergy: A) mandato senza

rappresentanza per la sottoscrizione, rispettivamente con il distributore locale e con il gestore della rete (attualmente Terna SpA) del contratto per il servizio di trasporto relativo alle attività di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del contratto di dispacciamento dell'energia elettrica e; B) mandato con rappresentanza per la sottoscrizione con il distributore locale dei contratti di connessione. Tali mandati comportano la facoltà di Convenergy di subdelegare un terzo a concludere i predetti contratti.

Il Cliente si impegna a prestare a Convenergy tutta la necessaria collaborazione e a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria e/o utile al fine della sottoscrizione, da parte di Convenergy e/o del terzo da essa subdelegato, dei contratti di dispacciamento e di trasporto.

Convenergy, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1715 c.c., risponderà nei confronti del Cliente unicamente per i fatti ad essa direttamente imputabili in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà in alcun modo responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai predetti contratti di trasporto, dispacciamento e connessione.

Art. 5. Deleghe

Il Cliente cede a Convenergy tutti i diritti e le titolarità di cui risulti assegnatario con riferimento alla fornitura di energia elettrica di cui al presente contratto e/o alla partecipazione a qualsiasi procedura di assegnazione per l'approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità di trasporto nazionale e transfrontaliero indetta dal soggetto regolatore competente.

Il Cliente conferisce, pertanto, a Convenergy delega per partecipare a qualsiasi procedura di assegnazione per l'approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità di trasporto nazionale e transfrontaliero indetta dal soggetto regolatore competente con espressa facoltà di Convenergy di subdelega.

Il Cliente riconosce che non avrà diritto ad alcun compenso, rimborso o beneficio economico per quanto Convenergy dovesse ottenere dalla partecipazione alle predette procedure.

Art. 6. Prezzi e imposte

Le condizioni economiche e i prezzi applicati in base al presente Contratto sono riportati nell'Offerta per la Somministrazione di Energia Elettrica accettata dal Cliente.

Le accise e le imposte sui consumi di energia elettrica sono a carico del Cliente e qualsiasi nuova imposta e/o tassa e/o accisa sarà a carico del Cliente salvo espressa ed inderogabile disposizione di legge contraria.

Il Cliente potrà richiedere l'applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla normativa solo nel caso in cui detta richiesta sia stata effettuata nel Modulo di Richiesta di Fornitura o, se successiva, sia inviata a mezzo raccomandata AR. In ogni caso il Cliente dovrà fornire a Convenergy la relativa dichiarazione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – MERCATO LIBERO

sostitutiva dell'atto di notorietà e qualsiasi altro documento necessario ai sensi della normativa. Il Cliente si impegna altresì a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata a Convenergy il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni.

Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Convenergy per qualsiasi sanzione e/o onere eventualmente dovuti da Convenergy all'Amministrazione Finanziaria a causa di dichiarazioni inesatte e/o incomplete rese dal Cliente.

Art. 7. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione degli importi relativi alla fornitura oggetto del presente Contratto avverrà con la cadenza indicata nella Offerta per la Somministrazione di Energia Elettrica ovvero, in mancanza di indicazione in tale offerta, con cadenza mensile.

Le fatture verranno inviate telematicamente all'indirizzo email fornito dal Cliente; qualora quest'ultimo chieda l'invio della fattura in formato cartacea, si includerà nella fattura stessa l'addebito di € 2,00 per ogni fattura a titolo di spese di produzione e invio della fattura stessa.

La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente resi disponibili a Convenergy dal distributore locale al quale il Cliente dovrà consentire di accedere alle apparecchiature di misura. In caso di mancata raccolta delle misure da parte del distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in base ai seguenti criteri: consumo registrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente; consumi dichiarati dal Cliente in fase di conclusione del contratto; autolettura del Cliente. Alla ricezione dei dati relativi ai consumi effettivi da parte del distributore, Convenergy provvederà ad indicare nella prima fattura successiva i relativi conguagli. Resta inteso che in nessun caso Convenergy potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi e/o errori di misura e/o di fatturazione del distributore locale.

Relativamente ai corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nonché ai corrispettivi per il servizio di dispacciamento, Convenergy applicherà al Cliente i corrispettivi previsti dalle tariffe stabilite dall'ARERA e/o da Terna SpA e/o da altro soggetto regolatore competente.

Qualora la fornitura interessi più punti di prelievo, Convenergy provvederà ad emettere una fattura per ciascun punto di prelievo, salvo differente accordo con il Cliente.

Il pagamento delle fatture dovrà avvenire a mezzo SDD con valuta fissa per il beneficiario a 20 giorni dalla data fattura ovvero con le modalità di pagamento previste nell'Offerta per la Somministrazione di Energia Elettrica. Il pagamento non potrà essere ridotto e/o differito nemmeno in caso di contestazione della fattura. Eventuali contestazioni sugli importi fatturati dovranno, comunque, essere fatte valere, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della fattura.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, Convenergy applicherà, oltre al corrispettivo dovuto, anche interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 giugno 1998 n. 213 aumentato di 3,5 punti percentuali. Qualora il Cliente abbia provveduto al pagamento delle fatture alla scadenza negli ultimi due anni, Convenergy applicherà per i primi dieci giorni di ritardo unicamente gli interessi legali. Convenergy potrà in ogni caso richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.

Il Cliente avrà diritto ad ottenere una rateizzazione dei pagamenti nei casi previsti dalla delibera n. 229/01 dell'ARERA. La cessazione per qualsiasi motivo del contratto non esonererà il Cliente dall'obbligo di pagamento del prezzo di cui all'art. 6 sino al momento dell'effettiva cessazione della fornitura che avverrà senza ritardi temporali non giustificati

Art. 8. Sospensione della fornitura

In caso di ritardato pagamento da parte di un Cliente disalimentabile, Convenergy potrà procedere alla sospensione della fornitura, previa costituzione in mora da inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata o PEC, secondo quanto disposto dalla delibera n. 04/08 dell'ARERA e successive modificazioni. In particolare, Convenergy decorsi inutilmente 15 giorni dall'invio della raccomandata contenente la messa in mora (ovvero 10 giorni in caso di messa in mora inviata via PEC) potrà richiedere la sospensione della fornitura salvo che il cliente abbia dato prova a mezzo PEC o email dell'avvenuto pagamento.

Decorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nella messa in mora, Convenergy potrà richiedere all'impresa distributrice la chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità.

Per i Clienti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

La sospensione della fornitura potrà avvenire senza necessità di preventiva costituzione in mora in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

In caso di sospensione per morosità, Convenergy richiederà al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di energia elettrica nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

Ai sensi della delibera 04/08 ARERA, Convenergy è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – MERCATO LIBERO

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;

3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Art. 9. Obbligazioni delle parti – Limitazione di responsabilità

Convenenergy ha l'obbligo di fornire il servizio di commercializzazione e vendita di energia elettrica consegnandola al/ai punto/i di prelievo. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è gestita e curata integralmente dal distributore locale talchè eventuali danni e/o disservizi derivanti dall'attività relativa al servizio di distribuzione non saranno in alcun modo imputabili a Convenenergy. In particolare, Convenenergy non sarà in alcun modo responsabile di alcuna interruzione o irregolarità nella fornitura dovute alla manutenzione, riparazione o a qualsiasi altra attività del distributore locale.

Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica fornita ai sensi del presente Contratto esclusivamente per gli usi dichiarati e non potrà utilizzarla in luoghi e per usi diversi da quelli dichiarati, né cederla o trasferirla in alcun modo a terzi. Il Cliente è tenuto altresì ad utilizzare l'energia elettrica nel rispetto delle regole di prudenza e sicurezza e Convenenergy non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'energia elettrica in modo improprio o senza il rispetto delle regole di prudenza e sicurezza.

Convenenergy non sarà inoltre in alcun modo responsabile per eventuali errori di misurazione e/o fatturazione da parte di Terna e/o del distributore locale.

Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Convenenergy qualsiasi variazione dei dati riportati nel Modulo di Richiesta di Fornitura.

Art. 10. Diritto di ripensamento

In conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas

Naturale ai Clienti Finali (delibera ARG/com 104/10 e successive modificazioni), per i contratti conclusi in luoghi diversi dai locali commerciali di Convenenergy il cliente finale domestico potrà recedere dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto ovvero, per i contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 14 giorni dal ricevimento del Contratto.

Art. 11. Modifiche al Contratto

Convenenergy potrà variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

Qualora il Cliente non intenda accettare le modifiche proposte, potrà recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione a Convenenergy a mezzo raccomandata A/R ovvero PEC entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica.

La predetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi derivanti dall'indicizzazione e/o adeguamento automatico dei corrispettivi stessi.

Art. 12. Modifiche di disposizioni normative o regolamentari

Nel caso in cui dopo la conclusione del Contratto intervengano provvedimenti normativi e/o regolamentari dell'ARERA ovvero di qualsiasi autorità competente che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le Parti hanno stipulato il Contratto, le Parti provvederanno a ridefinire le condizioni economiche nel contemperamento dei rispettivi interessi entro 30 giorni dalla richiesta formulata da una delle Parti. In caso di mancato accordo, la Parte che avrà interesse potrà risolvere il Contratto a mezzo raccomandata da inviarsi all'altra Parte ed in tal caso il Contratto si intenderà risolto di diritto decorsi 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 13. Recesso e penale

In conformità a quanto previsto dalla delibera 302/16 dell'ARERA, il Cliente potrà in ogni momento e senza oneri esercitare il diritto di recesso al fine di cambiare esercente inviando a Convenenergy, attraverso il nuovo fornitore, comunicazione a mezzo PEC entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore.

Per le forniture in media e alta tensione, il termine di preavviso è di 12 mesi.

Qualora il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, il Cliente inoltrerà direttamente a Convenenergy la comunicazione di recesso specificando il fine di cessare la fornitura. In tal caso il termine di preavviso sarà di 1

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – MERCATO LIBERO

mezzo e decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di Convenergy.

Per le forniture in media e alta tensione nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, Convenergy, oltre al risarcimento dei danni subiti, avrà diritto ad una penale pari ad Euro 100,00 oltre ad Euro 0,06 per ogni KWh fatturato al Cliente nei tre mesi precedenti la cessazione della fornitura.

Convenergy potrà in ogni momento esercitare il diritto di recesso senza alcun obbligo di motivazione e senza oneri con un preavviso di 6 mesi inviando al Cliente la relativa comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

Art. 14. Risoluzione

Convenergy, salvo quanto disposto all'art. 8 (Sospensione della fornitura) e salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, potrà risolvere anticipatamente il Contratto, previa apposita dichiarazione, nelle seguenti ipotesi:

- ritardato pagamento di una o più fatture per un periodo complessivamente superiore a 20 giorni dalla scadenza della/e fattura/e;
- revoca della procedura SDD ove applicata;
- messa in liquidazione volontaria del Cliente;
- insolvenza, sottoposizione a procedure concorsuali o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti;
- sospensione dell'attività produttiva del Cliente;
- protrarsi di un evento di forza maggiore per un periodo superiore a due mesi.

Art. 15. Forza Maggiore

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per alcun danno e/o inadempimento alle rispettive obbligazioni causato da forza maggiore ossia da eventi, atti, fatti o circostanze imprevedibili e non imputabili alle Parti che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte che la invoca dovrà comunicare tempestivamente tale evento all'altra Parte specificando se l'evento di forza maggiore comporta l'interruzione totale o parziale dei propri obblighi e la durata prevista della sospensione. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore si protragga per un periodo superiore a due mesi, le Parti potranno risolvere anticipatamente il presente Contratto con un preavviso minimo di 30 giorni.

Art. 16. Indennizzi

Convenergy è tenuta al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita, compresi i livelli specifici e generali di qualità determinati dall'ARERA. Tali livelli sono riportati nel sito internet di Convenergy (www.convenergy.it). In caso di mancato rispetto di tali livelli, Convenergy riconoscerà al Cliente gli indennizzi automatici previsti dall'ARERA.

Art. 17. Riservatezza

Le Parti, salvo l'adempimento degli obblighi normativi, si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto e, specificatamente, delle condizioni economiche dello stesso, per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 12 mesi dalla cessazione dello stesso per qualsiasi causa.

Art. 18. Reclami e comunicazioni

Qualsiasi reclamo e/o richiesta di informazione da parte del Cliente dovrà essere inviata a Convenergy, anche attraverso l'apposito Modulo di Reclamo consegnato al Cliente, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo email: info@convenergy.it, ovvero raccomandata A/R, all'indirizzo: Convenergy Srl, viale Bianca Maria 25, 20122 Milano ovvero via PEC all'indirizzo: convenergy-srl@legalmail.it. Eventuali reclami dovranno specificare, oltre alla denominazione del Cliente, l'indirizzo di fornitura e il Codice del Punto di Prelievo riportati nell'Offerta per la Somministrazione di Energia Elettrica. Convenergy si impegna a gestire eventuali reclami con la massima diligenza e celerità e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'ARERA. Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi: quelle dirette a Convenergy ai recapiti sopra riportati; quelle dirette al Cliente ai recapiti indicati nel Modulo di Richiesta di Fornitura.

Art. 19. Legge applicabile e foro competente

La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e/o correlati sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.